



GIUNTA REGIONALE

**Linee di indirizzo
per l'utilizzo della modalità FAD/e-Learning
nei percorsi di leFP e duale in ambito emergenza
epidemiologica da COVID-19**

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le presenti Linee di indirizzo definiscono in via transitoria, con riferimento all'intera durata della fase emergenziale di cui al DPCM 04 marzo 2020 e ss.ii., le modalità di erogazione dell'offerta formativa attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-Learning in tutti i contesti formativi in cui le medesime attività sono espressamente previste nell'Allegato 1.

Esse si applicano esclusivamente:

- ai percorsi ordinamentali di leFP già autorizzati con specifico provvedimento dirigenziale ed in corso di svolgimento alla data di approvazione delle presenti Linee di indirizzo;
- ai percorsi leFP in modalità duale già autorizzati con specifico provvedimento dirigenziale ed in corso di svolgimento alla data di approvazione delle presenti Linee di indirizzo.

finanziati per il tramite della Regione da risorse statali / comunitarie (ministeriali / POR FSE 2014-2020).

Art. 2 – Definizioni

1. Per **Formazione a Distanza (FAD)** si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.

2. Per **e-Learning** si intende una **specificata ed "evoluta" forma di FAD** (vedi comma 1) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in **modalità sincrona che asincrona**. Attraverso **piattaforme ad hoc**, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

3. Ai fini del presente documento, **non si include nella definizione di FaD/e-Learning il mero utilizzo da parte del discente di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari, trattandosi, in tal caso, di autoformazione.**

Art. 3 – Requisiti

1. L'erogazione, attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, dei corsi di cui all'art. 1 è possibile a fronte dei seguenti requisiti:

- presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza, di cui al successivo art. 4;
- coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso, di cui al successivo art. 5.

2. La dimostrazione del rispetto dei requisiti è onere dell'organismo di formazione.

Art. 4 – Presenza delle caratteristiche essenziali dei sistemi di erogazione didattica a distanza

1. Al fine dell'erogazione delle attività corsuali attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, l'organismo di formazione (**OdF**) interessato definisce e comunica alla Regione, sotto la propria responsabilità, i seguenti elementi informativi minimi:

- a) caratteristiche della piattaforma di erogazione a distanza della formazione e dei media utilizzati;

- b) modalità con cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza, con indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
- c) modalità di valutazione dell'apprendimento a distanza;
- d) modalità di monitoraggio e tracciabilità dell'accesso alla piattaforma e delle attività individualmente svolte dai partecipanti, mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma di erogazione che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti;
- e) modalità di supporto dei partecipanti attraverso *tutorship*, con indicazione di calendario, luoghi ed orari di svolgimento dell'attività didattica in presenza dei tutor multimediali.

Art. 5 – Coerenza dell'erogazione a distanza con le caratteristiche contenutistiche e didattiche del corso

1. Al fine dell'erogazione delle attività corsuali attraverso il ricorso a tecnologie FAD/e-learning, l'OdF interessato definisce e comunica alla Regione, sotto la propria responsabilità, i moduli formativi inerenti le Unità di Apprendimento oggetto dell'erogazione di FAD/e-Learning, riferiti ai corsi già oggetto di autorizzazione di cui all'art. 1, con indicazione dettagliata dei contenuti e della relativa durata oraria.

2. Le attività di FAD/e-learning **di cui alle presenti Linee di indirizzo sono realizzabili in tutti i contesti formativi in cui le medesime attività sono espressamente previste nell'Allegato 1.**

3. La percentuale massima di formazione erogata a distanza **nelle modalità sincrona e/o asincrona è pari al 100%** del monte ore complessivo del corso.

4. Per i **corsi in modalità asincrona** deve essere garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi.

5. Per i **corsi in modalità sincrona**, alternativamente:

- ✓ la piattaforma tecnologica deve assicurare l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;

ovvero

- ✓ i corsi devono essere ispezionabili da remoto e deve rendersi disponibile il registro delle presenze on-line.

6. Le attività di FAD/e-Learning devono rispettare i vincoli di propedeuticità fra unità di risultato di apprendimento, così come definiti in sede di progetto formativo.

7. Ove necessario, gli OdF impegnati nei percorsi leFP (sia in modalità ordinaria che duale), possono provvedere alla rimodulazione del progetto esecutivo. Ciò al fine di assicurare l'indicazione delle modalità di erogazione della formazione a distanza (descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza; calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza eventuale di tutor multimediali; la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report, anche automatici, prodotti dai sistemi informativi).

Art. 6 – Comunicazione attivazione modalità FAD/e-Learning

1. Il calendario di svolgimento del percorso, con specifica indicazione dei giorni nei quali è prevista l'erogazione in modalità FAD/e-Learning e dei docenti impegnati, deve essere trasmesso ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata dpg010@pec.regione.abruzzo.it e dpg012@pec.regione.abruzzo.it.

2. Al termine del percorso i registri e/o report automatici prodotti dalla piattaforma, devono essere trasmessi, sempre via posta elettronica certificata, a dpg012@pec.regione.abruzzo.it.
3. Fatto salvo quanto previsto nel presente Allegato e nell'Allegato 1 restano confermati tutti gli adempimenti comunque previsti per la gestione il monitoraggio e la conclusione dei percorsi.
4. Nel periodo di applicazione della modalità FAD/e-Learning e fino a ripristino della modalità in presenza, restano ferme le Unità di Costo Semplificato previste dagli Avvisi di riferimento e dette Ucs saranno applicate a ciascuna ora effettuata in FAD.

Art. 7 – Esami/Accertamenti finali

1. L'esame/accertamento conclusivo, finalizzato al rilascio delle attestazioni previste, è effettuato sempre in presenza. Pertanto lo svolgimento delle relative prove e la connessa eventuale richiesta di composizione della commissione, si intendono differiti al termine della presente fase emergenziale.
2. Le attestazioni in esito ai corsi per cui sia stato previsto il ricorso alla FAD/e-Learning riportano in campo "note", ai fini della trasparenza, l'indicazione dei contenuti e della durata della formazione svolta a distanza.